



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori COMPAGNA e ZANOLETTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 2009**

Norma di principio in materia di prestazioni sociali e assistenziali

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge, composto da un unico articolo, contiene una disposizione di principio volta a vincolare la legislazione regionale in materia di prestazioni sociali e assistenziali, al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni medesime, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione. Ciò al fine di evitare che le norme regionali si pongano in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e di non discriminazione e con gli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario.

In particolare la disposizione esclude la possibilità di limitare la fruizione di prestazioni sociali e assistenziali a particolari categorie di beneficiari sulla base del requisito della residenza anagrafica. Pur trattandosi infatti di una materia riconducibile alla competenza delle regioni, l'uso di un simile criterio per delimitare la platea dei beneficiari finisce col ledere un diritto fondamentale, dal momento che non assicura la garanzia del godimento dei diritti civili e sociali, di cui all'articolo 120, comma secondo, della Costitu-

zione, a vantaggio di tutti i cittadini: tali diritti devono invece essere garantiti a tutti i residenti nel territorio nazionale.

La Corte costituzionale peraltro ha più volte affermato che la mancata elencazione di una materia nei commi secondo e terzo, dell'articolo 117, non è sufficiente a ricondurla per intero alla sola potestà legislativa regionale, con esclusione di ogni e qualsiasi intervento legislativo statale. Ciò ogni qualvolta l'interpretazione sistematica della Carta porti a ricondurre un ambito materiale non espressamente citato negli elenchi dei commi secondo e terzo ad una delle materie comprese negli stessi; ma anche quando un intervento legislativo statale si giustifichi alla luce dell'esigenza di dare piena attuazione al principio di sussidiarietà, soprattutto quando ciò sia funzionale alla tutela degli interessi generali fissati nei principi fondamentali della Carta costituzionale e nel rispetto dei limiti fissati per tutta la legislazione, tanto statale quanto regionale, dall'articolo 117, comma primo, della Costituzione.

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### **Art. 1.**

1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, la fruizione di prestazioni sociali e assistenziali sul territorio nazionale non può essere limitata a categorie di beneficiari sulla base del possesso del requisito della residenza.

